

La Commissione è al corrente del fatto che attualmente non esista nel Regno Unito alcuna legislazione che protegga in modo particolare le persone da una discriminazione fondata sull'età per quanto riguarda l'accesso all'occupazione. Tale situazione cambierà con il recepimento della direttiva 2000/78/CE. Attualmente la Commissione non prevede di proporre altre misure nel campo della discriminazione fondata sull'età in materia di occupazione.

(¹) GU L 303 del 2.12.2000.

(2002/C 301 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1797/02
di Benedetto Della Vedova (NI) alla Commissione

(24 giugno 2002)

Oggetto: Centrale eolica sui Monti della Tolfa

La società spagnola «Gamesa Eólica» ha fatto richiesta per la costruzione di una centrale eolica (cosiddetta «wind farm») sui Monti della Tolfa, nel territorio di Allumiere (comune della Regione Lazio), in un'area che è Zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE (¹). L'area in questione — un acrocoro vulcanico subcostiero a nord-ovest di Roma — si presenta come zona naturalisticamente integra, completamente non edificata e interamente coperta da boschi e pascoli, di grande valenza naturalistica per la notevole biodiversità e molto importante anche dal punto di vista paesaggistico e panoramico. In particolare, l'area conserva alcuni nuclei boschivi di valore documentario tra i più elevati della penisola italiana. Ora, in Italia, lo sfruttamento dell'energia eolica sta devastando aree che costituiscono habitat di elevato pregio naturalistico e che in molti casi, come in quello qui esaminato, sono aree protette dalla legislazione interna o Siti di interesse comunitario (ZPS e SIC). Sia i SIC che le ZPS ospitano specie animali e habitat minacciati meritevoli di misure speciali di tutela e, per tale motivo, sono considerati di rilevanza europea sulla base di convenzioni internazionali e di norme comunitarie come la direttiva 92/43/CEE (²) e la direttiva 79/409/CEE. Poiché in Italia negli strumenti programmatori dei Fondi strutturali comunitari elaborati da molte regioni è previsto il finanziamento degli impianti eolici con le risorse rese disponibili dall'Unione europea, appare evidente che viene a determinarsi una palese contraddizione nella destinazione di risorse comunitarie per interventi che arrecherebbero danni irreversibili al patrimonio naturalistico in aree dichiarate di rilevanza ambientale proprio ai sensi delle sopraccitate direttive.

Non ritiene la Commissione che vi sia incompatibilità tra una centrale eolica costituita da aereogeneratori di notevole taglia e potenza e una ZPS in cui, oltre agli aspetti strettamente naturalistici, è particolarmente importante ed evidente il valore paesaggistico e panoramico complessivo, visto che, tra l'altro, i Monti della Tolfa si affacciano sul mare?

Non ritiene inoltre la Commissione che sia oltremodo contraddittorio finanziare con fondi europei destinati a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili la realizzazione di centrali elettriche eoliche ubicate all'interno di aree considerate di particolare valore naturalistico, e per questo incluse nell'elenco delle ZPS e dei SIC e quindi meritevoli di tutela ai sensi delle direttive dell'Unione europea?

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(²) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(30 luglio 2002)

L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche prevede requisiti di protezione per le zone speciali di conservazione. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 92/43/CEE questi requisiti si applicano anche ai Siti di importanza comunitaria qualora, sulla base dell'elenco dei Siti di importanza comunitaria proposti, essi sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2. L'elenco comunitario dei siti di importanza comunitaria non è ancora stato adottato. Con

riferimento ai siti di importanza comunitaria, in particolare quando includono habitat e specie prioritari, gli Stati membri devono agire in maniera da non mettere a repentaglio gli obiettivi della direttiva. Anche in assenza di un elenco comunitario, gli Stati membri sono invitati ad astenersi almeno da qualsiasi attività che possa causare il deterioramento di un sito proposto.

Circa le zone di protezione speciali, designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE, si applicano anche gli articoli 6, paragrafi 2, 3 e 4 di quest'ultima.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, «Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.»

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, «Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata».

La costruzione di una centrale eolica all'interno di una zona di protezione speciale può quindi essere autorizzata soltanto se non ha un impatto significativo sulla zona, dal punto di vista della conservazione della natura oppure se, in presenza di un impatto significativo e in assenza di soluzioni alternative, deve essere realizzata per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Nel caso citato dall'onorevole parlamentare, il progetto non sembra ancora essere stato autorizzato e la Commissione può soltanto attendersi che siano pienamente rispettati i requisiti dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. Qualsiasi discrepanza tra il progetto e gli obiettivi di conservazione della zona di protezione speciale dovrebbe emergere nel quadro della valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva.

Concludendo, non vi è contraddizione tra i finanziamenti comunitari assegnati a progetti volti a produrre energia da fonti rinnovabili e la legislazione comunitaria che consente tali progetti soltanto se non causano danni significativi alla conservazione della natura.

(2002/C 301 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1798/02
di Elly Plooi-j-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(24 giugno 2002)

Oggetto: Numero telefonico KPN 06760

L'anno scorso l'Opta ha accordato alla KPN il permesso di istituire uno speciale numero telefonico per i collegamenti Internet. Alcuni fornitori olandesi di Internet, fra cui Planet Internet, sono passati nel frattempo alla nuova rete telefonica della KPN con lo speciale numero di collegamento 06760.

La prima conseguenza di tale passaggio è che non è più possibile il collegamento internazionale, cosa che comporta una notevole limitazione dell'uso internazionale dell'e-mail da parte degli abbonati a Planet Internet.

Inoltre, con il passaggio al nuovo numero 06760, i fornitori di Internet obbligano unilateralmente l'abbonato a corrispondere loro e non più all'azienda Telecom con la quale l'abbonato ha concluso un abbonamento telefonico, gli scatti di Internet. In tal modo viene reso impossibile di fatto anche l'uso di numeri a tariffa agevolata presso operatori preselezionati e del telefono fisso per l'accesso ad Internet, violando così il diritto del consumatore a concludere liberamente contratti.